* Pur comprendendo l’esigenza di rimarcare il ruolo centrale <<dell’assenza del consenso>> della vittima nel reato di cui all’art. 609bis c.p. , rimango piuttosto scettico sull’opportunità di intervenire modificando una disposizione normativa che, in virtù  dell’oramai consolidata  giurisprudenza della S.C. , già permette di accogliere una nozione di violenza sessuale basata sull’assenza del consenso della vittima *(sostanzialmente perimetrando quest’ultimo negli stessi termini esplicitati nel secondo comma previsto nella proposta di legge),* col rischio di mettere nuovamente in discussione gli approdi giurisprudenziali ai quali si è faticosamente pervenuti;

* Nella prima parte del primo comma, il riferimento esplicito all’assenza di consenso nel caso di chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali, pare (a sommesso parere di chi scrive) superfluo, posto che è insito nel concetto di costrizione il dissenso di chi la subisce *(si ricorda che secondo la S.C. : “la costrizione, in quanto attuazione del nesso eziologico tra la violenza o la minaccia e il compimento di atti sessuali , suppone necessariamente il dissenso di chi è costretto a compierli o a subirli”*) ;

* Con riguardo al reato di violenza sessuale “per induzione”, la circostanza che nella prima parte del primo comma si parli genericamente di un reato di induzione (a compiere o a subire atti sessuali) in assenza di consenso e poi nella seconda parte si parli di un reato di induzione commesso “con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità” ovvero “abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto” o ancora “traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”, a parere dello scrivente pone diversi problemi interpretativi.
* In tal senso :
* A) non si riesce a comprendere in qual modo “con la violenza o con la minaccia” si possa “indurre” qualcuno a compiere atti sessuali , senza “costringerlo” a farlo . In proposito non sembra affatto possibile ipotizzare che la differenza (tra le due ipotesi delittuose prospettate) possa rinvenirsi nel fatto che nel caso della costrizione delineata nella prima parte del primo comma (“costringe”) debba sempre sussistere “l’assenza di consenso” , mentre  nell’ipotesi di cui al secondo comma, l’induzione “con violenza o minaccia”, possa avere luogo in costanza di un valido consenso.
* B) la circostanza che siano state delineate più ipotesi di violenza per induzione *(vale a dire quella “generica” descritta nella prima parte del primo comma e quella “specifica” di cui ai nnr 1,2 e 3 della seconda parte del primo comma)* e il tenore della disposizione *(“alla stessa pena soggiace chi…”)* induce senz’altro ad argomentare che i casi di induzione p.c. “generica”, cioè a dire quelli corredati dall’assenza di consenso, ma senza alcuna specificazione delle modalità, debbano essere necessariamente diversi da quelli, ci si passi l’espressione, a forma specifica, delineati nella seconda parte del secondo comma ai punti nnr. 1, 2, 3 .
* La qual cosa *- oltre a rendere difficile immaginare ipotesi di induzione a compiere atti sessuali in assenza di consenso, ulteriori rispetto a quelle delineate nella seconda parte-*per la sua “genericità” espone la norma al rischio di  interpretazioni estensive o addirittura arbitrarie; invero, l’esigenza di rispettare il principio di tassatività  della norma penale *(una volta esclusi per definizione i casi specificati nella seconda parte ai nnr. 1,2,3)* sarebbe affidata esclusivamente alla “combinazione” di due concetti in sé considerati piuttosto controvertibili e spesso problematici quali quello di “induzione” e quello di “assenza di consenso”.

Roberto Murgia